

N. R.G. 10516/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10516/2020 promossa da:

- [REDACTED] residente a Castenaso (BO), con il  
patrocinio dell'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

APPELLANTE

**C O N T R O**

- [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante  
pro tempore, con sede a Fiumicino (RM) e con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio della quale è  
elettivamente domiciliata;

APPELLATA

- [REDACTED] S.P.A. (C.F. n. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a  
Somma Lombarda (VA) e con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
e [REDACTED] [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

APPELLATA

**CONCLUSIONI**

**Parte appellante chiede e conclude:**

*“Voglia l'on.le Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in  
accoglimento dei motivi sopra esposti, nel merito:*



- preliminarmente, accertare, ritenere e dichiarare la tardiva costituzione delle controparti e – per l'effetto – non tenere conto di quanto da esse eccepito, ritenuto ed argomentato nei rispettivi atti difensivi;
- modificare la sentenza impugnata (sentenza n. 1215/2020 Giudice di Pace di Bologna) del 23.04.2020 e pubblicata in data 22.07.2020 a definizione del procedimento R.G. 4529/17 Giudice di Pace di Bologna nella parte in cui dispone la compensazione delle spese;
- per l'effetto, modificare tale capo della sentenza, disponendo la condanna delle controparti alla refusione, in favore dell'appellante, alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

**Parte appellata** [REDACTED] S.P.A. chiede e conclude:

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

- Rigettare l'appello proposto dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] perché infondato per i motivi di cui al presente atto;
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 1215/20, emessa dal Giudice di Pace di Bologna il 23 aprile 2020 e depositata il 22 luglio 2020;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio”.

**Parte appellata** [REDACTED] S.P.A. chiede e conclude:

“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dall'appellata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc:

- respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese del grado d'appello e condanna di parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in misura da liquidarsi d'Ufficio”.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Bologna pronunciava sentenza n. 1215/2020 pubblicata il 22.07.2020, con cui dichiarava che [REDACTED] S.p.A. (d'ora innanzi, senza ragione sociale) e [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. (da ora, solo [REDACTED] [REDACTED] erano inadempienti al contratto di trasporto aereo intervenuto con il Sig. [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, condannava le società convenute, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore la somma complessiva di € 800,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava ogni altra domanda avanzata in causa e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Con atto di citazione in appello notificato via pec in data 10.09.2020 [REDACTED] [REDACTED] instava per la riforma di detta sentenza, con riferimento al solo capo relativo alla disposta compensazione delle spese di giudizio.



A riguardo, dopo aver argomentato preliminarmente circa l'ammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c., parte appellante eccepiva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in particolare sotto il profilo della illogicità e della carenza di motivazione quanto alla statuizione di compensazione delle spese.

Inoltre, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 185bis c.p.c., esponendo la propria motivazione alla base del rifiuto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice di Pace e lamentando che la stessa rappresentava una anticipazione della decisione alla luce dell'esito finale della controversia.

Instava, pertanto, [REDACTED] per la modifica della sentenza impugnata nella parte concernente le spese, disponendo la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

\* \* \*

Con comparsa di risposta depositata in data 24.12.2020 si costituiva in giudizio parte appellata [REDACTED] la quale, una volta sintetizzato l'iter del processo di primo grado, confutava gli argomenti di parte appellata, evidenziando come le censure avversarie fossero prive di fondamento, nel principale richiamo al principio di soccombenza reciproca. Dunque, concludeva domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace.

\* \* \*

Anche parte appellata [REDACTED] si costituiva in questo grado con comparsa di risposta depositata in data 24.12.2020; dopo aver riassunto brevemente lo svolgimento del giudizio di primo grado, argomentava in particolare in ordine alla corretta pronuncia di compensazione delle spese alla luce della sussistenza di ipotesi di reciproca soccombenza e della mancata adesione [REDACTED] alla proposta conciliativa formulata dal Giudice di Pace in corso di processo.

Concludeva, domandando il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna di parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in misura da liquidarsi d'Ufficio.

\* \* \*

All'esito dell'udienza ex art. 350 c.p.c. del 28.12.2020, celebrata secondo la modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 Legge n. 77 del 17.07.2020 (di conversione del D.L. n. 34/2020), stante la natura documentale della controversia, era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 24.02.2021 si celebrava l'udienza secondo le medesime modalità; al termine e giusto verbale a trattazione scritta in pari data, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.



§ § §

1.

Ritiene il giudicante che l'appello proposto da [REDACTED] non sia meritevole di accoglimento e, in quanto tale, viene respinto; ne segue la conferma della pronuncia appellata.

L'appello è circoscritto esclusivamente ad un capo della sentenza, ovvero a quello relativo alla compensazione delle spese di giudizio.

In assenza di appello incidentale, relativamente alle altre domande proposte in primo grado da [REDACTED] si è dunque formato il giudicato.

2.

Anzitutto, parte appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., in particolare sotto il profilo della illogicità/genericità della motivazione.

Al riguardo si osserva come la regolamentazione codicistica delle spese processuali risponda alla regola generale *victus victori* di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. (*“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”*); *“la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (Corte Costituzionale sentenza n. 135 del 1987).*

Tale principio è mitigato dalla previsione della compensazione delle spese di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., ovvero *“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”* (testo novellato dall'art. 13 comma 1 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014).

La novità introdotta dal legislatore nel 2014 ha ulteriormente ristretto il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente: non più la clausola generale delle *«gravi ed eccezionali ragioni»*, ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.



E' seguita la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La stessa ipotesi della soccombenza reciproca, poi, che facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (cfr. Cass. n. 3438/2016).

Ancora, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che *“La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”* (cfr., Cass. n. 516/2020; Cass. n. 3438/ 2016).

Orbene, nel caso di specie l'appellante si duole che il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c., dovendosi invece riscontrare come lo stesso abbia fatto corretta applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. - non vertendosi in ipotesi di totale accoglimento delle domande attoree e dunque di soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. – bensì di reciproca soccombenza conseguente al riconoscimento di una somma considerevolmente inferiore a quella domandata.

Tale argomento è di per sé fondante il rigetto dell'appello.

Infatti, parte appellata (prima attrice) in primo grado ha domandato la condanna di [REDACTED] al pagamento della somma di € 600,00= a titolo di compensazione pecuniaria *ex artt.* 6-7 Reg. Ce n. 261/02, l'integrale rimborso del biglietto aereo non utilizzato per l'importo di € 1.036,90=, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidare in via equitativa *ex artt.* 1226 cod. civ. e 114 c.p.c. in € 500,00=, per un totale di € 2.136,90; a fronte della esposta richiesta è stata riconosciuta nella sentenza impugnata esclusivamente la somma di € 800,00=.

La sentenza ha fatto dunque corretta applicazione del regime delle spese, dichiarando sussistere reciproca soccombenza atta alla pronuncia di compensazione.



Rilevato altresì che parte appellante non ha contestato la misura della compensazione, limitandosi ad argomentare in base al proprio diritto ad ottenere l'integrale riconoscimento delle spese in quanto risultato vittorioso, la pronuncia va confermata nell'esercizio della discrezionalità propria del giudice.

3.

Pur nell'assorbimento dei superiori argomenti, si osserva come non si condividano le censure di parte appellante relativamente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 185bis c.p.c.

Invero, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. "*il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa*". La giurisprudenza di merito ha sottolineato che la previsione di cui all'art. 185bis c.p.c. costituisce l'espressione di un principio generale e che la stessa assolve ad un compito deflattivo, mirato ad evitare che tutte le controversie debbano concludersi con sentenza.

In ogni caso, la proposta prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione della causa che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e in termini più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia.

La proposta impone quindi una ponderazione accurata dei contrapposti interessi in gioco, della situazione patrimoniale dei contendenti e la ricerca di un punto di convergenza che tenga conto di molteplici fattori.

Tale impostazione risulta essere stata rispettata.

Infatti, si rileva come il giudice di *prime cure* abbia presentato una proposta conciliativa equilibrata, prendendo in considerazione le argomentazioni delle parti e la documentazione depositata. Inevitabile appare di conseguenza l'affinità del tenore letterale con la decisione finale.

Dunque, si ribadisce il corretto operare del Giudice di Pace e si conferma la sentenza n. 1215/2020.

4.

Così rigettato l'appello, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c.; nel caso di specie, infatti, parte appellante non appare aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, proponendo diversa interpretazione ed applicazione delle norme interessate rispetto a quanto effettuato dal primo giudice.

5.

Così pronunciato, le spese del grado seguono l'integrale soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione



dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per lo scaglione sino a € 1.100.00= e con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in grado di appello, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'appello proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1215/2020 pubblicata il 22.07.2020;
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte appellata in € 440,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 quater dello stesso art. 13.1.

Così deciso in Bologna, 20 aprile 2022

Il Giudice  
dott. Roberta Cinosuro

